

	 REPUBBLICA ITALIANA	Sentenza n. 164/2024
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti Magistrati:	
	Gianpiero D’Alia Presidente	
	Sabrina Facciorusso Primo Referendario, relatore	
	Guido Tarantelli Primo Referendario	
	ha pronunciato la seguente	
	S E N T E N Z A	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 23917 del registro di segreteria,	
	promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di	
	1. MANUZIO Daniela, codice fiscale MNZDNL66T43L063D, nata a	
	Taurianova (RC) il 03/12/1966, residente a Gallina - Reggio di Calabria (RC)	
	89131, in C.da Cafari Gallina n. 20/A	
	CONVENUTA, CONTUMACE	
	2. MARVELLI Pasquale, codice fiscale MRVPQL02D26H224X, nato a	
	Reggio Calabria (RC) il 26/04/2002, residente in Gallina - Reggio di Calabria	
	(RC) 89131, in C.da Cafari Gallina n. 20/A	
	CONVENUTO, CONTUMACE	
	Esaminati gli atti e i documenti della causa;	
	Nella pubblica udienza del 10 luglio 2024, dichiarata la contumacia dei convenuti,	
	il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.	
	Fernando Gallone, ha concluso come da verbale di udienza	
	RITENUTO IN FATTO	
	1	

	1. PREMESSA.	
	Nell’ambito del presente giudizio la Procura agisce nei confronti di Manuzio	
	Daniela e Marvelli Pasquale, rispettivamente madre e figlio, chiedendo siano	
	dichiarati inefficaci nei confronti dell’Azienda Grande Ospedale Metropolitano	
	“Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria due atti dispositivi posti in essere	
	dalla Manuzio nei confronti del figlio Pasquale. Il credito a tutela del quale si	
	agisce è quello derivante dalla sentenza n. 408/2019 di questa Sezione	
	giurisdizionale.	
	2. LA PREGRESSA VICENDA GIUDIZIARIA	
	2.1. LA CITAZIONE DEL 2018	
	Con atto di citazione depositato in segreteria il 26/06/2018 , il Procuratore	
	regionale citava in giudizio l’odierna convenuta Daniela MANUZIO, unitamente	
	al collega Massimo SORACE quali medici dipendenti del Reparto di Ostetricia e	
	Ginecologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria (Azienda Ospedaliera	
	Bianchi - Melacrino - Morelli) per sentirli condannare al risarcimento del danno	
	di € 573.579,80 in favore dell’Azienda Ospedaliera predetta, oltre rivalutazione	
	monetaria e interessi legali e spese del giudizio.	
	2.2. L’ANTEFATTO	
	Questo in quanto il 07/05/2007 , il Sorace e la Manuzio non avevano rilevato	
	un’encefalopatia ipossivo-ischemica in una nascita, e avevano dunque	
	effettuato tardivamente la manovra di Kristeller finalizzata alla veloce espulsione	
	del feto. Per conseguenza, la bambina era venuta alla luce in condizioni di asfissia	
	pallida con lesioni irreversibili alle strutture cerebrali, che l’avrebbe costretta a	
	uno stato vegetativo vita natural durante.	
	Il Tribunale di Reggio Calabria – accertate la responsabilità penale e civile dei	
	2	

	medici ospedalieri e il danno cagionato alla bambina – aveva condannato (sent. n. 1370/2012) i predetti medici e l’Azienda ospedaliera, quale responsabile civile,	
	al risarcimento, a titolo di provvisionale, della complessiva somma di €	
	560.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali.	
	L’appello proposto dai due sanitari veniva definito dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 521/2017 , che, dichiarando l’intervenuta	
	prescrizione dei reati, confermava, però, le statuizioni civili.	
	Anche il giudizio di opposizione alla condanna , proposto dal responsabile	
	civile, veniva rigettato con sentenza n. 1025/2017 del Tribunale di Reggio Calabria e, conseguentemente, l’Azienda ospedaliera, in data 10/07/2017,	
	procedeva al pagamento della somma di € 573.579,80 a titolo di provvisionale, in	
	favore delle parti civili genitori della bambina.	
	2.3. LA SENTENZA N. 408/2019 DI QUESTA SEZIONE	
	GIURISDIZIONALE	
	Con sentenza n. 408/2019 (giudizio n. 21669) questa Sezione Giurisdizionale	
	ha condannato una prima volta SORACE Massimo e MANUZIO Daniela al	
	risarcimento in favore dell’Azienda Ospedaliera, rispettivamente, alla somma di	
	€ 229.431,92 ed € 344.147,88 (i.e. 40% e 60% di € 573.579,80) oltre accessori, per	
	aver cagionato con colpa grave lesioni irreversibili alla neonata.	
	Con sentenza n. 133/2021, la Sezione Prima Centrale di Appello ha	
	parzialmente riformato la sentenza n. 408/2019 della Sezione regionale, in	
	relazione alla quantificazione del danno addebitale ai medici, <u>lasciando in carico</u>	
	<u>all’Azienda l’importo di € 73.579,80 per riconosciuto deficit organizzativo</u>	
	<u>connesso alla carenza di personale nel turno pomeridiano del giorno</u>	
	07/05/2007. Sicché la Sezione Centrale ha respinto l’appello con riduzione del	
	3	

	danno da € 573.579,80 ad € 500.000,00 , da suddividersi nelle percentuali già	
	indicate dalla sentenza gravata, ovvero del 60% in carico alla MANUZIO (€	
	300.000,00) e del 40% in carico al SORACE (€ 200.000)	
	Nelle more della definizione in primo grado del giudizio per responsabilità	
	amministrativa, la Corte di cassazione, IV Sezione penale, con sentenza n.	
	1175/2019 dell'11/01/2019, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n.	
	521/2017 confermando le statuizioni civili , mentre ha accolto, soltanto	
	quanto agli effetti civili, il ricorso del SORACE, per vizio di motivazione	
	in punto di nesso eziologico, rinviando l'accertamento sul punto alla Corte	
	di Appello (giudizio n. 350/2019) e, a seguito della pronuncia della Cassazione	
	nei confronti della Manuzio, i genitori della bambina hanno promosso avanti il	
	Tribunale Civile di Reggio Calabria il giudizio <i>ex art. 702 bis</i> c.p.c. chiedendo	
	all'Ospedale, nella qualità di responsabile civile, e al sanitario la liquidazione dei	
	danni quantificati, al netto della provvisoria già corrisposta, in € 2.350.617,85.	
	A fronte delle richieste risarcitorie, l'Azienda, acquisito il parere dell'Avvocatura	
	aziendale, ha definito la vicenda con il pagamento dell'importo di € 1.830.000,00,	
	emettendo i relativi mandati di pagamento (nn. 808 e 809) in data 07/02/2022.	
	Avverso la sentenza n. 133/2021 della Sezione Prima Centrale di Appello , la	
	MANUZIO ha proposto ricorso alle le Sezioni Unite della Corte di cassazione	
	per motivi di giurisdizione. La Suprema Corte ha poi definito tale giudizio sulla	
	regolazione della giurisdizione con l'ordinanza d'inammissibilità n. 33989 del	
	27/11/2022.	
	2.4. IL SECONDO ATTO DI CITAZIONE E LA SENTENZA N.	
	195/2023.	
	Sulla scorta della definizione transattiva del giudizio risarcitorio a carico	
	4	

	dell’Azienda Ospedaliera, con atto di citazione depositato in data	
	11/01/2023 , la Procura Regionale ha citato nuovamente in giudizio i ridetti	
	medici ospedalieri dinanzi la Corte dei conti chiedendone la condanna al	
	risarcimento - in favore della Azienda Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi	
	Melacrino MORELLI di Reggio Calabria - del danno erariale cagionato pari a €.	
	1.830.000,00, nella misura rispettivamente del 60% la d.ssa Manuzio e del 40% il	
	dott. Sorace”, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.	
	Con sentenza n. 195/2023 (giudizio n. 23436), questa Sezione regionale della	
	Calabria – dopo aver rilevato che “ <i>rispetto alla pronuncia della Prima Sezione Centrale</i>	
	<i>d’Appello, risulta in atti che la dott.ssa Manuzio ha proposto ricorso in Cassazione per difetto</i>	
	<i>di giurisdizione contabile [...] ricorso che è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n.</i>	
	<i>33989/2022, nella quale viene riportato puntualmente quanto deciso nella sentenza d’Appello</i>	
	<i>n. 133/2021 [...], che è divenuta irrevocabile e forma, dunque, un giudicato contabile dal</i>	
	<i>quale questo Collegio non può prescindere in ordine alle proprie valutazioni”</i> – nel valutare	
	l’ulteriore voce di danno indiretto sottoposto al suo esame (pagamento a seguito	
	della intervenuta transazione) ha condannato MANUZIO Daniela al pagamento	
	della somma di € 957.146,67 in favore dell’Azienda Grande Ospedale	
	Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria e SORACE	
	Massimo al pagamento della somma di € 638.097,78 in favore della medesima	
	Azienda Ospedaliera; con obbligo di pagamento, sulle somme da essi	
	rispettivamente dovute, della rivalutazione monetaria e interessi legali; oltre	
	condanna, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario,	
	quantificate in € 1.236,78.	
	3. GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI SI	
	CHIEDE REVOCATORIA.	
	5	

	Il PM contesta che la Manuzio avrebbe posto in essere i seguenti atti dispositivi	
	del patrimonio, rispettivamente dopo la pubblicazione della sentenza n.	
	408/2019 della Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria	
	(16/10/2019) e dopo la sentenza n. 133/2021 della Sezione Prima Centrale	
	di Appello (19/04/2021) , nonché successivamente alla notifica (01-	
	12/07/2022) dell'invito a dedurre sull'ulteriore voce di danno indiretto	
	addebitato (pagamento a seguito della intervenuta transazione):	
	<i>a)</i> Atto del 18/05/2020, Repertorio n. 15.386, Raccolta n. 10.430, stipulato	
	per Notaio Giovanni PUTORTÌ in Reggio Calabria previa riserva	
	congiunta dell'intero diritto di usufrutto vitalizio, con diritto di reciproco	
	accrescimento con il coniuge co-donante MARVELLI Antonino (nato a	
	Taurianova il 10/07/ 1966, codice fiscale MRVNNN66L10L063N) e a	
	titolo di anticipata successione sulla quota legittima dei rispettivi	
	patrimoni, donazione al comune figlio signor MARVELLI Pasquale	
	(nato a Reggio Calabria il 26/04/2002, codice fiscale	
	MRVPQL02D26H224X) che ha accettato dell'intera nuda proprietà	
	(pro quota ½ MANUZIO D. e ½ MARVELLI A.) del seguente	
	immobile abitativo , facente parte di un maggior complesso edilizio	
	costituito da villette unifamiliari a schiera, sito nel Comune di Reggio	
	Calabria, Frazione Gallina, Contrada Cafari: Fabbricato in villino	
	unifamiliare, a tre elevazioni fuori terra, con annessa e circostante corte	
	esclusiva, costituito nell'insieme da unico appartamento per civile	
	abitazione dislocato sui tre piani, collegati tra loro da una scala interna,	
	avente una consistenza catastale di vani quattordici (14), compresa l'area	
	scoperta esterna, unitamente alla quale limita con la Via pubblica di	
	6	

	Contrada Cafari, con proprietà Morabito-Barreca e con proprietà Cuccio,	
	salvi altri; riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria	
	Sezione di Gallina – al foglio di mappa GNA/3, particella 2081	
	subalterno 4 (Via Cafari – piani T-1-2 – ZC 2 – Categoria A/7 – Classe	
	1 – vani 14 – superficie catastale mq. 276 – totale escluse aree scoperte	
	mq. 267 – Rendita Catastale Euro 831,50). Valore dichiarato della	
	donazione pari ad € 67.300,00 (sessanta-settemila-trecento/00) al netto	
	dell’usufrutto riservato da entrambi i donanti;	
	<i>b)</i> Atto del 09/08/2022, Repertorio n. 17.379, Raccolta n. 11.865, stipulato	
	per Notaio Giovanni PUTORTÌ in Reggio Calabria donazione –	
	mediante rinunzia pura e semplice senza alcun corrispettivo, nonché	
	congiuntamente e solidalmente al coniuge MARVELLI Antonino –	
	dell’intero diritto di usufrutto vitalizio (pro quota ½ MANUZIO D.	
	e ½ MARVELLI A.) relativo al medesimo fabbricato di cui alla lettera <i>a)</i>	
	al figlio MARVELLI Pasquale che ha accettato, con un valore dichiarato	
	riguardo al diritto di usufrutto donato pari ad € 62.500,00 (sessanta-	
	duemilacinquecento/00). Per effetto dell’atto stipulato in data	
	09/08/2022 (rinunzia a titolo gratuito al diritto di usufrutto), il signor	
	MARVELLI Pasquale è divenuto pieno ed esclusivo proprietario del	
	cespite.	
	Sull’immobile interamente donato, grava un’ipoteca volontaria iscritta in Reggio	
	Calabria il 27 gennaio 2006 al N. 266 di formalità, a garanzia di un Mutuo	
	Fondario concesso dall’I.N.P.D.A.P (oggi INPS), in sede di acquisto del cespite,	
	tuttora in regolare ammortamento a cura e carico della sola MANUZIO e le parti	
	dell’atto hanno convenuto “ <i>che tale ammortamento rateale, sino ad estinzione del residuo</i>	
	7	

	<i>debito, continuerà a costituire obbligo della medesima sig.ra MANUZIO Daniela,</i>	
	<i>continuando altresì ad essere regolato dal citato, originario contratto di mutuo, senza alcun</i>	
	<i>accollo in capo al donatario”.</i>	
	La Procura ha, quindi, evidenziato che i due atti dispositivi del patrimonio (posti	
	in essere il 18/05/2020 e il 09/08/2022) sono entrambi di gran lunga successivi	
	al sorgere del credito, la cui data di insorgenza andrebbe ancorata alla data del	
	07/05/2007 (data delle condotte sanitarie foriere del danno alla salute della	
	nascitura, così determinando l'onere risarcitorio in capo alla struttura	
	ospedaliera). Essi sarebbero anche successivi alla sentenza n. 1370/2012 del	
	Tribunale di Reggio Calabria che aveva acclarato, in primo grado, la	
	responsabilità penale e civile dei medici ospedalieri e la concorrente	
	responsabilità civile dell'Azienda ospedaliera. Sarebbero, inoltre, rispettivamente	
	successivi agli esborsi risarcitori da parte dell'Azienda Ospedaliera avvenuti il	
	10/07/2017 e il 07/02/2022. Da ultimo, il primo atto sarebbe, comunque,	
	successivo alla data di notifica del primo invito a dedurre (11/04/2018, giudizio	
	n. 21669) e il secondo atto sarebbe successivo alla data di notifica del secondo	
	invito a dedurre (01/07/2022, giudizio n. 23436).	
	4. Con decreto n. 32/2024 del 9/2/2024 del Presidente di questa Sezione	
	Giurisdizionale è stata fissata per la discussione del giudizio l'udienza del 10 luglio	
	2024.	
	Con decreto presidenziale di pari data è stato nominato relatore del giudizio il	
	Giudice Sabrina Facciorusso.	
	La citazione è stata notificata, ex art. 140 c.p.c., ai due convenuti e l'avviso di	
	ricevimento della raccomandata informativa reca la firma di Marvelli Giuseppe,	
	cognato della convenuta Manuzio Daniela, zio del convenuto Marvelli Pasquale.	
	8	

I convenuti non si sono costituiti.

5. All'udienza del 10 luglio 2024, data per letta con il consenso del Pubblico

Ministero la relazione del Giudice relatore dott.ssa Sabrina Facciorusso, sentito il

Collegio e sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto, il Presidente ha

dichiarato la contumacia di entrambi i convenuti.

Ha dato quindi la parola al Pubblico Ministero, il quale si è riportato al contenuto

dell'atto di citazione, rilevando che sussistono sia l'*eventus damni*, sia la *scientia*

fraudis. Ha concluso insistendo nella richiesta revocatoria.

La causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per revocatoria il

Pubblico Ministero agisce nei confronti di due convenuti, rispettivamente madre

e figlio, chiedendo che siano dichiarati inefficaci nei confronti dell'Azienda

Ospedaliera di Reggio Calabria ben due atti di donazione che hanno avuto a

oggetto il medesimo immobile: in un primo momento, infatti, il MARVELLI è

stato donatario della nuda proprietà dell'immobile; con la seconda donazione gli

è stato donato anche il diritto di usufrutto, in tal modo consolidando la proprietà.

Occorre puntualizzare che la MANUZIO era proprietaria di una quota del 50%

dell'immobile, il cui restante 50% apparteneva al di lei coniuge, padre dell'odierno

convenuto MARVELLI Pasquale. Sull'immobile (un villino a schiera di 14 vani,

verosimilmente adibito ad abitazione familiare considerato che i due convenuti

risultano ivi residenti) grava un'ipoteca concessa in seguito ad accensione di

mutuo, il cui ammortamento è rimasto – anche dopo la donazione – unicamente

a carico della MANUZIO.

Entrambi i coniugi hanno donato la propria quota (dapprima di nuda proprietà;

	poi di usufrutto) al figlio Pasquale, ma la presente azione per revocatoria non può	
	che avere ad oggetto unicamente la quota già appartenente alla Manuzio.	
	Sicché, l’immobile prima dei due atti di liberalità apparteneva per metà alla	
	convenuta Manuzio, per metà al coniuge; in seguito alle due donazioni di essi è	
	divenuto proprietario unicamente il figlio Marvelli Pasquale; l’eventuale	
	accoglimento dell’azione per revocatoria comporterebbe l’inefficacia, nei	
	confronti dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, del trasferimento del solo	
	50% dell’immobile, ossia della quota parte già appartenente alla Manuzio.	
	2. Premessa, altresì, la rituale instaurazione del contraddittorio, e ferma la	
	contumacia dei convenuti per come già dichiarata in udienza, si può ora	
	procedere all’esame dei presupposti di legge per l’esperimento dell’azione	
	revocatoria.	
	È opportuno rammentare che detta azione è un mezzo di conservazione della	
	garanzia patrimoniale del creditore, in quanto è volta a tutelare l’interesse di	
	quest’ultimo contro atti di disposizione del debitore che possano incidere	
	negativamente sulla consistenza del suo patrimonio. Questa finalità cautelare si	
	realizza attraverso una pronuncia di accertamento che “ <i>si limita a rendere insensibile</i>	
	<i>nei confronti dei creditori l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere</i>	
	<i>sulla validità inter partes dell’atto stesso</i> ” (Cass. civ. Sez. II, Ord. 23.09.2021, n. 25855).	
	Il fondamento di tale inefficacia trova varie giustificazioni, presupponendo	
	talvolta una diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale, talvolta una vera	
	e propria illiceità dell’atto sostenuta – in buona sostanza – da un dolo generico	
	(inteso come consapevolezza del pregiudizio) o da un dolo specifico (inteso come	
	preordinazione del pregiudizio).	
	La disciplina dell’azione revocatoria è contenuta negli artt. 2901 – 2904 c.c., che	
	10	

	si applicano davanti alla Corte dei conti in virtù del rinvio di cui all'art. 73 del	
	codice di giustizia contabile.	
	Tanto premesso, stando a quanto disposto dall'art. 2901 c.c., il fruttuoso	
	esperimento dell'azione revocatoria è subordinato alla sussistenza di presupposti	
	soggettivi e oggettivi.	
	2.1. I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI	
	2.1.1. a) La posizione del creditore	
	L'art. 2901 c.c. richiede testualmente che l'istante sia "creditore".	
	Per quel che è qui di interesse giova rilevare che il legislatore ha statuito, dapprima	
	con l'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005 e, successivamente, con il	
	citato art. 73 del codice di giustizia contabile, che il Procuratore regionale della	
	Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore	
	previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della	
	garanzia patrimoniale (Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, 20 dicembre 2017, n.	
	352).	
	Ora, è evidente che l'esistenza del credito costituisce la premessa della pronuncia	
	sulla domanda revocatoria. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.	
	Sez. III, Sent. 9 febbraio 2012, n. 1893) ha chiarito che <i>"l'art. 2901 cod. civ. ha</i>	
	<i>accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente</i>	
	<i>irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il</i>	
	<i>credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un</i>	
	<i>credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito</i>	
	<i>risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento</i>	
	<i>dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, nella</i>	
	<i>specie, atto di concessione di ipoteca volontaria"</i> .	
	11	

	Ancora, sempre la Suprema Corte ha puntualizzato che “ <i>ai fini dell'accoglimento</i>	
	<i>dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale oggetto</i>	
	<i>di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto</i>	
	<i>revocato non può essere portata ad esecuzione, finché l'esistenza di quel credito non sia accertata</i>	
	<i>con efficacia di giudicato”</i> (Cass. civ. Sez. III, Sent. 7 maggio 2014, n. 9855).	
	Sicché deve concludersi nel senso che anche il credito eventuale, in veste di	
	credito litigioso, abilita l'avente diritto all'esperimento dell'azione revocatoria	
	(Cass. Civ., Sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1413; id., Sez. Un., 18 maggio 2004, n.	
	9440; id., Sez. III, 18 marzo 2003, n. 3981, nonché Corte dei conti, Sez. III,	
	n.92/2017, cit.).	
	2.1.2. b) La posizione del debitore	
	Legittimato passivo all'esercizio dell'azione revocatoria è il debitore (oltre che il	
	terzo), ossia colui che sia attualmente obbligato nei confronti del creditore istante,	
	o anche il soggetto di un semplice rapporto di aspettativa.	
	Nei confronti del debitore rileva l'atteggiamento psicologico (<i>consilium fraudis</i>),	
	diversamente qualificabile a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere	
	del credito, ovvero ancora oneroso o gratuito.	
	La giurisprudenza è pressoché pacifica nell'affermare che l'anteriorità o meno del	
	credito rispetto all'atto impugnato vada valutata con riferimento al momento	
	della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass.	
	civ. Sez. I Ord., 27/09/2018, n. 23326; Cass. civ. Sez. I Sent., 02/09/1996, n.	
	8013). La relazione cronologica intercorrente tra credito e atto impugnato incide	
	sulla diversa intensità che l'intenzione fraudolenta del debitore deve assumere ai	
	fini dell'esperimento dell'azione.	
	Così, nel caso di anteriorità del credito, l'art. 2901, primo comma, n. 1, c.c.	
	12	

	richiede la dolosa preordinazione del debitore (consistente, come si è detto, in un	
	dolo specifico) nel senso che il compimento dell'atto deve essere stato finalizzato	
	alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva	
	assunzione dell'obbligazione. Nell'ipotesi di atti successivi al sorgere del credito	
	è invece sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante	
	dal proprio atto alle ragioni del creditore: la giurisprudenza ha puntualizzato che,	
	ai fini del <i>consilium fraudis</i> , non è necessaria l'intenzione di nuocere al creditore,	
	ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante	
	l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la	
	garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c., e la prova relativa può	
	essere data anche mediante presunzioni (Cass. civ. Sez. III Sent., 30/12/2014, n.	
	27546; Cass. civ. Sez. I Sent., 05/07/2013, n. 16825; Cass. civ. Sez. III,	
	17/01/2007, n. 966; Cass. civ. Sez. III, 27/10/2004, n. 20813; Cass. civ. Sez. III,	
	29/07/2004, n. 14489; Cass. civ. Sez. III, 10/07/1997, n. 6272; Cass. civ. Sez.	
	III, 03/05/1996, n. 4077).	
	2.1.3. c) La posizione del terzo	
	Per quel che concerne la posizione del terzo, la gratuità o onerosità dell'atto	
	impugnato rilevano sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento	
	dell'atteggiamento psicologico del terzo deve essere condotto.	
	Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito il <i>consilium fraudis</i> deve sussistere soltanto in	
	capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno	
	ed il terzo che comunque consegue un vantaggio - senza un corrispondente	
	sacrificio - si risolve in favore del primo. Al contrario, nell'ipotesi di atti a titolo	
	oneroso, poiché essi implicano un sacrificio del terzo, l'intensità dell'elemento	
	soggettivo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo	
	13	

	al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della	
	dolosa preordinazione del debitore (cd. <i>scientia fraudis</i>); nel secondo caso ch'egli	
	sia - al pari del debitore - consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto	
	stesso.	
	Nel caso di specie si rammenta che la presente azione per revocatoria verte su	
	due atti a titolo gratuito (donazioni).	
	2.2. IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO	
	Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato dal cd. <i>eventus</i>	
	<i>damni</i> ossia dal pregiudizio alle ragioni del creditore che gli atti di disposizione	
	del debitore possono arrecare: deve trattarsi della lesione, effettiva ed attuale,	
	dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, pur se	
	il comportamento del debitore non comporti un danno attuale ma unicamente	
	un pericolo di danno.	
	Tradizionalmente si ritiene sufficiente ad integrare il presupposto oggettivo	
	dell'azione revocatoria ordinaria, la circostanza che l'atto di disposizione renda la	
	realizzazione del diritto del creditore incerta o anche soltanto difficoltosa. In	
	questo senso, si è affermato che l' <i>eventus damni</i> “ricorre non solo nel caso in cui l'atto	
	<i>dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando</i>	
	<i>lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio</i>	
	<i>che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la</i>	
	<i>conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o</i>	
	<i>qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli</i>	
	<i>effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le</i>	
	<i>ragioni del creditore” (ex multis, Cass. civ. Sez. III Ord., 19/07/2018, n. 19207).</i>	
	Pertanto, “l'accertamento dell’ <i>eventus damni</i> ” non presuppone una valutazione del	
	14	

	<i>pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte</i>	
	<i>di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto</i>	
	<i>eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”</i> (Cass. civ. Sez. III	
	Ord., 29/09/2021, n. 26310 – in questa pronuncia la Suprema Corte ha cassato	
	una sentenza che aveva affermato l'insussistenza dell' <i>eventus damni</i> , ritenendo,	
	nella specie, in ragione della modesta entità del credito, che l'azione revocatoria	
	non avrebbe potuto assolvere alla sua funzione di garanzia patrimoniale	
	immobiliare a vantaggio del concessionario della riscossione dei tributi).	
	L' <i>eventus damni</i> deve essere conseguenza diretta dell'atto impugnato e deve	
	sussistere fino al momento della proposizione dell'azione, venendo meno in caso	
	contrario l'interesse del creditore ad agire.	
	Il carattere pregiudizievole dell'atto nell'azione revocatoria ordinaria è valutato in	
	relazione alla insufficienza dei beni residui del debitore ad offrire la garanzia	
	patrimoniale, non assumendo rilievo una semplice mera diminuzione della	
	garanzia medesima (Cass. civ. Sez. I, 11/11/2003, n. 16915; Cass. civ. Sez. III	
	Ord., 27/02/2023, n. 5815).	
	3. Così tracciate le linee essenziali dell'istituto giuridico della revocatoria, si può	
	ora procedere a fare applicazione delle predette coordinate ermeneutiche alla	
	concreta fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio.	
	3.1. Nel caso all'esame si rileva che la sentenza di questa Sezione Giurisdizionale	
	n. 195/2023 non risulta essere stata appellata. Tuttavia, per mero tuziorismo si	
	rileva che non osta all'esperimento della revocatoria la circostanza che la sentenza	
	che abbia statuito sul credito erariale sia oggetto di un appello pendente.	
	Nemmeno osta alla revocatoria la circostanza che sul bene risulti iscritta ipoteca	
	a garanzia di un Mutuo Fondiario concesso dall'I.N.P.D.A.P. (oggi INPS), in sede	
	15	

	di acquisto del cespite (peraltro, mutuo tuttora gravante unicamente sulla	
	Manuzio).	
	3.2. Quanto ai presupposti soggettivi, essendo incontestate le qualità di	
	“creditore” in capo all’Azienda ospedaliera, di “debitore” in capo alla Manuzio,	
	e di “terzo” in capo al Marvelli, per determinare l’anteriorità del credito rispetto	
	all’atto dispositivo contestato, occorre ancorare il sorgere del credito medesimo	
	al mese di maggio 2007, ossia all’epoca della condotta sanitaria stigmatizzata	
	come illecita dalle varie pronunce giurisdizionali che sono state rese nell’ambito	
	della vicenda in esame.	
	Si è detto che la giurisprudenza valuta l’anteriorità o meno del credito rispetto	
	all’atto impugnato con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e	
	non a quello del suo accertamento giudiziale. Sicché in linea di principio, ai fini	
	del <i>consilium fraudis</i> non rileva nemmeno la data di notifica dell’invito a dedurre, o	
	la data di invio della <i>notitia damni</i> e nemmeno la data di deposito della sentenza di	
	condanna. Rileva, invece, il momento in cui l’illecito è stato compiuto e si è	
	consumato e tale momento, nel caso di specie, si è verificato nel 2007, a fronte	
	di due atti dispositivi rispettivamente del maggio 2020 e dell’agosto 2022, che sol	
	per questo debbono dunque qualificarsi come “successivi” al sorgere del credito.	
	Ma nel caso di specie la posteriorità rispetto all’insorgere del credito è vieppiù	
	pregnante laddove si ponga mente che alla data del primo atto dispositivo	
	(maggio 2020) la MANUZIO era già stata condannata una volta da questa	
	Sezione giurisdizionale (sent. n. 408/2019) e il parallelo processo penale era già	
	giunto davanti alla Corte di cassazione. Si rammenta che la sentenza della Corte	
	di Appello penale n. 521/2017, impugnata per Cassazione, aveva dichiarato	
	prescritto il reato ma confermato le statuizioni civili della sentenza di primo	
	16	

	grado; la successiva sentenza di Cassazione, depositata in cancelleria il	
	11/01/2019 (dunque quattro mesi prima della donazione della nuda proprietà)	
	aveva confermato le statuizioni civili del giudice di merito.	
	3.3. A maggior ragione è innegabile la posteriorità, rispetto al credito, della	
	seconda donazione, la quale ha permesso di consolidare la proprietà	
	dell'immobile in capo al figlio della convenuta MANUZIO e che ha avuto luogo	
	nell'agosto 2022, dunque in un'epoca successiva sia alla sentenza n. 133/2021	
	della Sezione Prima Centrale di Appello (19/04/2021), sia alla notifica (luglio	
	2022) dell'invito a dedurre sull'ulteriore voce di danno indiretto dovuto alla	
	intervenuta transazione.	
	3.4. Ebbene, nella premessa in diritto si è detto come nell'ipotesi di atti successivi	
	al sorgere del credito sia sufficiente la semplice consapevolezza, tanto nel	
	debitore come nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore	
	diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi	
	dell'art. 2740 c.c..	
	Si conviene con la Procura laddove afferma che, trattandosi di atti gratuitamente	
	abdicativi della proprietà (<i>pro quota</i>) su un immobile, la pregiudizievole variazione	
	quantitativa e qualitativa del patrimonio della MANUZIO sia evidente, anche in	
	ragione del fatto che la debitrice ha mantenuto a suo esclusivo carico	
	l'ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile donato.	
	Quindi nella specie va sicuramente affermata la sussistenza dell' <i>eventus damni</i> , che	
	risiede nella obiettiva maggiore difficoltà di escussione del patrimonio del	
	debitore, quale conseguenza dell'atto dispositivo di cui si discute.	
	3.5. Per tutte le suesposte ragioni non deve dubitarsi nemmeno della sussistenza	
	del <i>consilium fraudis</i> .	
	17	

	Trattandosi di atti a titolo gratuito, il <i>consilium fraudis</i> deve sussistere soltanto in	
	capo al debitore. Ebbene, le due donazioni appaiono essere state poste in essere	
	precipuamente al fine di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore,	
	evidentemente per porre al riparo da eventuali pretese erariali il villino in cui	
	parrebbe che la famiglia abbia fissato la propria residenza e che ha interesse a	
	conservare.	
	Il Collegio ritiene, quindi, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della	
	domanda e per la declaratoria dell'inefficacia delle due donazioni relativamente	
	alla quota del 50% ascrivibile alla convenuta MANUZIO , per come meglio	
	indicate in fatto, nei confronti dell'Azienda Grande Ospedale Metropolitano	
	"Bianchi Melacrino MORELLI" di Reggio Calabria.	
	4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta	
	dalla Procura regionale, dichiara inefficace nei confronti dell'Azienda Grande	
	Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino MORELLI" di Reggio Calabria, i	
	seguenti atti dispositivi compiuti dalla convenuta MANUZIO DANIELA	
	relativamente alla sola quota (50%) ascrivibile alla medesima:	
	<i>a)</i> Atto del 18/05/2020, Repertorio n. 15.386, Raccolta n. 10.430, stipulato	
	per Notaio Giovanni PUTORTÌ in Reggio Calabria previa riserva	
	congiunta dell'intero diritto di usufrutto vitalizio, con diritto di reciproco	
	accrescimento con il coniuge co-donante MARVELLI Antonino (nato a	
	Taurianova il 10/07/ 1966, codice fiscale MRVNNN66L10L063N) e a	
	titolo di anticipata successione sulla quota legittima dei rispettivi	
	18	

	patrimoni, donazione al comune figlio signor MARVELLI Pasquale	
	(nato a Reggio Calabria il 26/04/2002, codice fiscale	
	MRVPQL02D26H224X), che ha accettato, dell'intera nuda	
	proprietà (pro quota ½ MANUZIO D. e ½ MARVELLI A.) del	
	seguito immobile abitativo , facente parte di un maggior complesso	
	edilizio costituito da villette unifamiliari a schiera, sito nel Comune di	
	Reggio Calabria, Frazione Gallina, Contrada Cafari: Fabbricato in villino	
	unifamiliare, a tre elevazioni fuori terra, con annessa e circostante corte	
	esclusiva, costituito nell'insieme da unico appartamento per civile	
	abitazione dislocato sui tre piani, collegati tra loro da una scala interna,	
	avente una consistenza catastale di vani quattordici (14), compresa l'area	
	scoperta esterna, unitamente alla quale limita con la Via pubblica di	
	Contrada Cafari, con proprietà Morabito-Barreca e con proprietà Cuccio,	
	salvi altri; riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria	
	Sezione di Gallina – al foglio di mappa GNA/3, particella 2081	
	subalterno 4 (Via Cafari – piani T-1-2 – ZC 2 – Categoria A/7 – Classe	
	1 – vani 14 – superficie catastale mq. 276 – totale escluse aree scoperte	
	mq. 267 – Rendita Catastale Euro 831,50). Valore dichiarato della	
	donazione pari ad € 67.300,00 (sessanta-settemila-trecento/00) al netto	
	dell'usufrutto riservato da entrambi i donanti;	
	<i>b)</i> Atto del 09/08/2022, Repertorio n. 17.379, Raccolta n. 11.865, stipulato	
	per Notaio Giovanni PUTORTÌ in Reggio Calabria donazione –	
	mediante rinuncia pura e semplice senza alcun corrispettivo, nonché	
	congiuntamente e solidalmente al coniuge MARVELLI Antonino –	
	dell'intero diritto di usufrutto vitalizio (pro quota ½ MANUZIO D.	
	19	

[illegible]